

## LA CACCIA NEL REGIME DI TITO

Italia Venatoria, n. 11, 1951: 11

Prima dell'ultima guerra la caccia non era regolata in tutte le provincie della Jugoslavia in modo uniforme. In alcune di esse, la caccia apparteneva ai grandi proprietari che possedessero un minimo di 200 ettari, mentre tutti i terreni di superficie inferiore costituivano cacce comunali, affittate all'incanto per un certo numero di anni a profitto dei comuni. In altre provincie la caccia era libera a chiunque fosse fornito di un permesso di caccia.

La nuova legislazione ha cercato di conservare i vantaggi dei due sistemi. Da una parte il legislatore si è reso conto della necessità di mantenere il principio territoriale, vale a dire il principio fondamentale che ogni terreno di caccia debba appartenere esclusivamente a chi ne abbia diritto definito. In realtà, è parso evidente al legislatore jugoslavo che la caccia libera non stimola minimamente né la protezione né l'allevamento della selvaggina, visto che il primo venuto da una qualsiasi località del paese profitta della selvaggina allevata dai cacciatori residenti sui terreni di caccia. D'altro lato bisognava rendere la caccia accessibile a tutti i cacciatori, senza riguardo alla posizione sociale ed economica di ciascuno.

Bisognava dunque assicurare alle singole associazioni locali dei cacciatori il diritto esclusivo di caccia sui terreni ad esse attribuiti. Bisognava al tempo stesso rendere possibile ad ogni cacciatore di essere membro della associazione locale, alla quale possono, d'altra parte, aggiungersi cacciatori residenti in altri territori, in conformità ai regolamenti di ciascuna associazione.

L'applicazione di questi principi ha incontrato una difficoltà di grande importanza nel fatto che bisognava impedire che un numero troppo elevato di cacciatori provocasse la distruzione della selvaggina. Ora, è generalmente ammesso che la quantità di selvaggina uccisa o presa su di un terreno determinato non deve mai superare le possibilità del ripopolamento naturale. Bisognava dunque trovare un mezzo per ovviare al pericolo di una caccia distruttrice, mezzo che è stato trovato con le disposizioni relative al piano di caccia.

Ciascuna associazione di cacciatori è tenuta ad elaborare un piano di caccia per l'annata successiva. Tale piano deve innanzi tutto contenere in primo luogo la delimitazione di un quarto della superficie totale del terreno di caccia destinato a costituire una riserva, nella quale ogni genere di caccia sarà proibito nella stagione seguente.

In secondo luogo dovrà essere deciso anticipatamente il numero totale di capi di qualsiasi specie di selvaggina che potrà essere ucciso o catturato, ai fini del solo ripopolamento, sul terreno dell'associazione. Finalmente il piano di caccia deve contenere le previsioni che riguardano l'allevamento e l'alimentazione della selvaggina nel caso il freddo eccessivo durante l'inverno, oltre alle disposizioni per

la distruzione dei predatori e quant'altro può giovare all'incremento della selvaggina.

Il piano di ciascuna associazione è sottoposto all'approvazione della Unione delle associazioni dei cacciatori e a quelle delle autorità competenti. È superfluo aggiungere che in caso di intemperie e di altre contrarietà atmosferiche e stagionali, che abbiano per risultato una diminuzione numerica dei capi di selvaggina previsti, il piano di caccia deve essere modificato durante l'anno.

Senza dubbio l'applicazione pratica di tali principi e disposizioni ha incontrato alcune difficoltà, perché esistono sempre cacciatori indisciplinati, pieni d'egoismo, che desiderano trarre eccessivo profitto dal bene comune. Per ovviare alle difficoltà di questo genere, si è cominciato col proibire temporaneamente, ma in maniera assoluta qualsiasi caccia individuale in certe parti del paese, fino a tanto che la selvaggina non abbia raggiunto di nuovo un aumento numerico sufficiente. Sono consentite soltanto piccole battute in compagnia, durante le quali i cacciatori, membri dell'associazione, esercitano gli uni sugli altri un reciproco controllo. Per la selvaggina di notevole importanza economica (cervo, camoscio, capriolo ecc.) un permesso speciale deve essere ottenuto dall'autorità competente, la quale può, d'altronde, ordinare la chiusura completa della caccia per questa o quella specie di selvaggina, su tutto o quel territorio.

Finalmente le disposizioni penali, parzialmente incorporate nel codice criminale, sono talmente severe da scoraggiare i bracconieri, i quali non possono più pretendere di essere esclusi dalla caccia a profitto di cacciatori ricchi, scusa frequentemente invocata in altri tempi. Anzi il bracconiere che danneggia gli interessi degli altri cacciatori è da questi sorvegliato e spesso denunciato.

Tali sono i principi generali che hanno informato la legge 27 novembre 1947. A questo proposito va ricordato che la Jugoslavia è oggi uno Stato federale che comprende repubbliche popolari, ciascuna delle quali ha disposizioni proprie, in relazione alle differenze di ambiente, climatiche, geografiche e specifiche.

L'articolo primo afferma che la caccia appartiene al popolo, ma lo Stato la dirige in quanto essa è un ramo dell'economia nazionale e perciò esso regola il diritto di caccia, il suo esercizio e il suo sviluppo secondo piani determinati. La vigilanza è affidata alle organizzazioni forestali e agrarie dello Stato che, nei territori di loro competenza, devono occuparsi della protezione della selvaggina. Lo Stato poi conferisce alle organizzazioni dei cacciatori la gestione e il diritto di caccia sui terreni alle medesime affidati (art. 3).

Oggetto di caccia è soltanto la selvaggina; le specie animali che debbono essere considerate come selvaggina sono determinate dalle leggi delle singole repubbliche popolari (art. 5). Esistono specie protette e altre non protette; le prime non possono essere uccise o perseguitate nei periodi di divieto, mentre le specie non protette possono essere uccise da ciascuno nel proprio terreno (art. 6).

I terreni di caccia dello Stato hanno importanza nazionale, repubblicana, provinciale, regionale o locale. La legge prevede i rapporti che intercorrono tra lo Stato federale e ciascuna delle repubbliche che lo costituiscono (art. 9).

Le associazioni di cacciatori hanno il compito di stabilire piani regolari di caccia e la loro esecuzione nonché la disciplina dei cacciatori, la propaganda ecc. (art. 11).

I cittadini jugoslavi non possono cacciare se non sono soci di una associazione di cacciatori e se non posseggono un permesso di caccia rilasciato dal Comitato esecutivo del comitato popolare di circondario o città (art. 16).

Gli organi dello Stato e le imprese che gestiscono un territorio di caccia sono tenuti a pagare i danni causati dalla selvaggina protetta, nei terreni loro affidati a scopo di caccia (art. 17).

Le ammende sono forti. L'art. 19 ne commina fino a 50 mila dinari a chiunque, fra l'altro, uccida specie rare o di cui la caccia sia proibita o che non siano oggetto di caccia. Altrettanto a chi usi mezzi di distruzione in massa, e chiunque uccida selvaggina protetta in tempo di caccia chiusa, a chiunque vada a caccia su terreni pei quali non abbia autorizzazione. Se poi i fatti sono gravi è comminata la prigione fino a un anno.

Tali punizioni sono state aggravate dall'art. 247 del codice penale in data 2 marzo 1951. Le infrazioni contemplate dal precedente art. 19 della legge sulla caccia sono punite con ammende e con la prigione fino a due anni.

Come si vede il regime di Tito non scherza coi bracconieri.

*Alessandro Ghigi*